|  |
| --- |
| **D.L. 30 aprile 2019,** [**n. 34**](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770;log-ckey=%2412705853;cmd-doc=959125) **[c.d. "Decreto crescita 2019"].**  **(Gazz. Uff. n. 100 del 30 aprile 2019 Serie Generale)**  **(IN CORSO DI CONVERSIONE)**  [**Capo IV**](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%2412705853;log-ssckey=5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770;cmd-doc=959161)  **Art. 35.**  *Obblighi informativi erogazioni pubbliche*  Entrata in vigore: **1 maggio 2019**  1. All'**articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,** i commi da 125 a 129  sono sostituiti dai seguenti:  «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al  secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi  portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative  a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,  non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o  risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario  precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente  comma si applica:  a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;  b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre  2005, n. 206;  c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;  d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del  codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e  dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a  sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,  non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o  risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai  sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti  alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo  periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro  il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità  liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui  portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.  125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui  ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli  importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione  accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90  giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli  obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione  integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente  comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il  beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o  competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto compatibile.  125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi,  contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,  retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano  amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di  pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo  2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito  capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai  pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti  di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le  somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e  all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28  dicembre 2015, n. 208[(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-print=959164&aux-referrer=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770%3Blog-ckey%3D%252412705853%3Bcmd-doc%3Dqry-op90-3ee134f71dd36f4deeea2ae2e4f760a0-x-11513&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4&.cgifields=aux-flags" \l "note-959164-1).  125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel  Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge  24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema,  con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista,  operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi  della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti  a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga  dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota  integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota  integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale  delle associazioni di categoria di appartenenza.  125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono  altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o  portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo  svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e  protezione sociale.  126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui  all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano  anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto,  direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante  pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa  del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una  sanzione amministrativa pari alle somme erogate.  127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti,  l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica  ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o  aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o  risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000 euro nel periodo considerato.  128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari  siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o  giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche,  vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».  129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le  amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono  nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della finanza pubblica.».  2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  è abrogato.  **Note:**  [(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-print=959164&aux-referrer=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770%3Blog-ckey%3D%252412705853%3Bcmd-doc%3Dqry-op90-3ee134f71dd36f4deeea2ae2e4f760a0-x-11513&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4&.cgifields=aux-flags" \l "ref-959164-1) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non  corretto: «articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208». |